

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22005 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 21/09/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20113-2015 proposto da:

., in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli avvocati .

che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente;

- *ricorrente* -

contro

., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



4953
/17

avverso la sentenza n. 1110/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda dell'attuale parte intimata di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato da alla con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con la impresa cedente.

2. La Corte territoriale, ribadito l'onere inderogabile dell'impresa cedente di dimostrare la conformità dell'operazione di traslazione del ramo ai requisiti dell'art. 2112 c.c. e richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla cessione del ramo d'azienda (Cass. 20422/2012; 5678/2013; 9875/2014; 11575/2014) e, in particolare, del ramo in oggetto, denominato *Document management*, ha escluso che la cessione avesse riguardato lavoratori dotati di particolare specializzazione e, in definitiva, un'articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente; pertanto, ha rilevato che, nella specie, la cessione si era risolta nel trasferimento di una pluralità di contratti di lavoro.

3. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un motivo e il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai sensi dell'art. 360 *bis* cod.proc.civ. Il collegio ha disposto di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

RJ

1. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla medesima vicenda traslativa (cfr., *ex multis*, Cass. 5425/2015 e numerose altre).

2. «L'art. 2112 c.c., sia nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1 vigente a decorrere dal 1 luglio 2001, sia nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile, *ratione temporis*, alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di "trasferimento di parte dell'azienda" nella parte in cui essa è "intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Tale nucleo della disposizione è rimasto intatto, non essendo stato toccato dalle modifiche normative che hanno invece riguardato, con riferimento all'articolazione appena descritta, la soppressione dell'inciso "preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità" e l'aggiunta testuale "identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

3. La nozione di trasferimento di ramo d'azienda nella parte di testo non modificata è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

4. La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (*ex plurimis*. Cass. n. 19740 del 2008), ha

ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C-232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punto 60).

5. Il criterio selettivo dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, letto conformemente alla disciplina dell'Unione, consente di affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si traducano in forme incontrollate di espulsione di personale.

6. Pertanto nessuna censura può essere addebitata alla sentenza impugnata laddove assume il canone della "articolazione funzionalmente autonoma" di un'attività economica organizzata quale pre-requisito indispensabile per configurare una efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore, prima ed oltre la questione della preesistenza del ramo ceduto.

7. Peraltro sull'aspetto della preesistenza del ramo ceduto di recente la Corte di Giustizia, pregiudizialmente sollecitata da un giudice italiano proprio in riferimento alla formulazione dell'art. 2112 c.c. novellata dall'art. 32 del cit. D.Lgs., ha testualmente ritenuto che "L'art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, ..., deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale,

la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento" (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.)» (così Cass. 5425/2015).

8. In definitiva come questa S.C. ha già avuto modo di statuire in numerose e analoghe controversie concernenti il trasferimento di rami d'azienda da Telecom Italia S.p.A. (cfr., ad es., Cass. n. 18675/14), ai sensi dell'art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile *ratione temporis*) deve intendersi come ramo autonomo d'azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria identità.

9. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (cfr., Cass. n. 8017/06; Cass. n. 2489/08 nonché, in controversie pressoché analoghe alla presente, relative a cessione di rami Telecom, *ex multis*, Cass. n. 21711/12; Cass. n. 20095/13; Cass. n. 22627/13; Cass. n. 22742/13; Cass. n. 9949/14; Cass. 16262/2015).

10. Ne discende che si applica l'art. 2112 c.c. anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).

Inoltre, come già rilevato da Cass. n. 20422 del 2012, in vicenda traslativa concernente il medesimo ramo d'azienda in oggetto, l'obiezione della società ricorrente - secondo cui basta che il complesso dei beni trasferito sia funzionalmente idoneo a svolgere un determinato servizio, anche perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea prevede che possa aversi azienda pur in presenza di un'esigua dotazione materiale - non è conferente perché è proprio tale idoneità ad essere stata motivatamente negata dall'impugnata sentenza.

Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che nemmeno i lavoratori coinvolti dal trasferimento risultavano costituire un gruppo coeso per professionalità, precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico *know how* ovvero utilizzo di *copyright*, brevetti o altro, tale da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una mera sommatoria di dipendenti.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocato Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi antistatario.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla *ratio* della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3000,00 per compensi professionali e euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato ».

Ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017...